



Imposta di bollo da assolversi in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica, ai sensi dell'art. 1 della tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Repertorio n. 111584

Raccolta n.

24696

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di novembre.

28 - 11 - 2024

In Biella, nel mio studio professionale, in Via Garibaldi n. 2/A al piano terreno/rialzato.

Davanti a me, SCOLA CARLO, Notaio in Biella, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti notarili riuniti di Biella ed Ivrea, sono presenti i signori:

MARRAMA PASQUALE, nato a Sulmona (AQ) il giorno 1 ottobre 1961, residente a Biella (BI), Via Torino n. 35, insegnante, Codice Fiscale MRR PQL 61R01 I804F;

ANDERI GIUSEPPE, nato a Biella (BI) il giorno 4 gennaio 1963, residente a Candelo (BI), Via Vercellone n. 44/A, insegnante, Codice Fiscale NDR GPP 63A04 A859Y;

SCANZIO FABRIZIO, nato a Biella (BI) il giorno 16 luglio 1961, residente a Biella (BI), via Torino n. 51, insegnante, Codice Fiscale SCN FRZ 61L16 A859X;

PIERRO LEONARDO, nato a Biella (BI) il giorno 30 marzo 1957, residente a Biella (BI), Via Giovanni Crestani n. 3, pensionato, Codice Fiscale PRR LRD 57C30 A859U;

PANZETTINI PATRIZIA, nata a Gallarate (VA) il giorno 30 dicembre 1967, residente a Biella (BI), Via Trieste n. 24, insegnante, Codice Fiscale PNZ PRZ 67T70 D869Y;

SCAVUZZO MONICA, nata a Milano (MI) il giorno 4 gennaio 1980, residente a Camburzano (BI), Via Giovanni Battista Feroggio n. 9, insegnante, Codice Fiscale SCV MNC 80A44 F205K;

XHAET CRISTINA, nata a Biella (BI) il giorno 27 novembre 1963, residente a Occhieppo Superiore (BI), Via Prealpi n. 23, insegnante, Codice Fiscale XHT CST 63S67 A859V, cittadina belga.

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Notaio, sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine, conven-gono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Costituzione

I costituiti signori MARRAMA PASQUALE, ANDERI GIUSEPPE, SCANZIO FABRIZIO, PIERRO LEONARDO, PANZETTINI PATRIZIA, SCAVUZZO MONICA e XHAET CRISTINA dichiarano di costituire un'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata ""BIELLAMUSICLAB APS - ETS"".

Articolo 2. Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Biella (BI) alla Via Torino n. 35.

Articolo 3. Oggetto sociale

L' Associazione è un'organizzazione apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge il coinvolgimento dei giovani come vera e propria risorsa per il rinnovamento sociale attraverso l'offerta di spazi di partecipa-

REGISTRATO

a BIELLA

il 11/12/2024

al n. 6864

Serie 1T

zione e di scambio e di un contatto diretto con le istituzioni.

Articolo 4) L'Associazione è regolata così dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto sotto la lettera "A".

Articolo 5) Sono Organi sociali

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 6) Durata

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 7) Quota di iscrizione

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, inizialmente i soci provvedono al versamento nelle casse sociali di una quota in numerario di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) a testa a mani dell'infranominato Presidente Coordinatore che li ritira e nel rilascia quietanza agli associati.

Articolo 8) Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 9) Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tre membri che vengono nominati, fino a dimissioni o revoca, nella persona dei signori:

- MARRAMA PASQUALE Coordinatore Presidente;
- SCAVUZZO MONICA Vice Coordinatore, Vice Presidente;
- PANZETTINI PATRIZIA Tesoriere.

I signori MARRAMA PASQUALE, PANZETTINI PATRIZIA e SCAVUZZO MONICA accettano la carica, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c., depositano la firma a tutti gli effetti di legge.

Articolo 11)

Viene conferito al Coordinatore del Consiglio espresso mandato per poter apportare tutte le modifiche allo statuto che fossero ritenute necessarie al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Articolo 10) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni.

SPESE E IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

I comparenti sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevoli della rilevan-

za penale delle sue dichiarazioni, dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 55 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231:

- che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;
- che i titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione perfezionata con il presente atto sono i comparenti stessi;
- di non essere persone politicamente esposte.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018 numero 51, le parti consentono il trattamento dei loro dati personali, che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, in parte dattiloscritto ed in parte completata a mano da persona di mia fiducia.

Atto da me letto ai comparenti, unitamente all'allegato "A", che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente a me notaio, alle ore diciassette e minuti trenta.

Esso consta di due fogli di cui occupa cinque facciate intere e fin qui della sesta.

In originale firmato:

GIUSEPPE ANDERI

PATRIZIA PANZETTINI

MONICA SCAVUZZO

PASQUALE MARRAMA

LEONARDO PIERRO

CRISTINA XHAET

FABRIZIO SCANZIO

CARLO SCOLA NOTAIO



Allegato “A ” al n. 24696 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BIELLAMUSICLAB APS - ETS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'associazione "BIELLAMUSICLAB APS - ETS" siglabile "BML APS - ETS", con sede legale nel Comune di Biella.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell' Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19 del presente Statuto Sociale.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L' Associazione è un'organizzazione apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge il coinvolgimento dei giovani come vera e propria risorsa per il rinnovamento sociale attraverso l'offerta di spazi di partecipazione e di scambio e di un contatto diretto con le istituzioni.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l' Associazione si propone di svolgere a favore della comunità giovanile in via esclusiva o principale le attività di interesse generale riconducibili nell' ambito dei campi di azione di cui alle lettere i) ed l) dell'art. 5 DLGS 117/2017):

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L' Associazione, inoltre, può esercitare tutte quelle attività diverse strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017.

Le attività di cui al comma sub-1 sono svolte dall' Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito o dal personale dipendente.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo sta-

bilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

4) L' Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L' Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell' Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto;

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti;

b) Contributi pubblici e privati;

c) Donazioni e lasciti testamentari;

d) Rendite patrimoniali;

e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);

f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il Rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione, corredata da un C.V. di apposita domanda scritta e/o video da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

a. per recesso;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabi-

lita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non riva-
lutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Collegio dei probiviri.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Questa ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in

quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico finanziario e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione (se previsto);
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di funzionamento dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio

Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto di, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

?attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;

- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche

non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del verbalizzante indicato in fase di consiglio e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ente; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci, per tali scopi può dare mandato (revocabile in qualsiasi momento), scritto e specifico a membri del Consiglio direttivo.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, a pubbliche istituzioni.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

GIUSEPPE ANDERI
PATRIZIA PANZETTINI
MONICA SCAVUZZO
PASQUALE MARRAMA
LEONARDO PIERRO
CRISTINA XHAET
FABRIZIO SCANZIO
CARLO SCOLA NOTAIO

E' copia conforme al suo originale debitamente firmato in ogni foglio ed allegati.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Biella, li 13 dicembre 2024